

# **TI\_GERICHTE 16.1998.108 vom 29. März 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-03-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1998.108](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1998.108)

FR: TI\_GERICHTE 16.1998.108 du 29 mars 1999

IT: TI\_GERICHTE 16.1998.108 del 29 marzo 1999

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

II

### **E. 5**

In via preliminare, sebbene la questione non abbia alcun influenza sull'esito della vertenza, va rilevato che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura di cui agli art. 291 segg. CPC (inappellabile) anziché quelle sulla procedura accelerata. Per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l'azione di rivendicazione non è infatti più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.). Secondo l'art. 2 Disp. finali della modifica legislativa, le norme di procedura previste da quella legge si applicano ai procedimenti in corso a partire dalla loro entrata in vigore. Questa regola vale anche per la nostra procedura civile: l'art. 514 cpv. 1 CPC prevede infatti che le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore ( CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; II CCA 17 dicembre 1993 in re C./J.): da qui l'applicabilità alla vertenza che oppone le parti delle norme sulla procedura accelerata.

### **E. 6**

La procedura di rivendicazione di cui agli art. 106-109 LEF - applicabili per analogia all'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF)- presuppone una dichiarazione in tal senso da effettuarsi presso l'autorità esecutiva, dichiarazione per la quale non è richiesta nessuna forma particolare ( Staehelin , Commentario basilese, n. 18 e 19 ad art. 106 LEF). La legge non prevede neppure un termine entro il quale formulare questa dichiarazione anche se secondo giurisprudenza, questa deve essere fatta in un termine breve e appropriato alla circostanze ( Staehelin , op.cit., n. 23 ad art. 106; DTF 112 III 62, JdT 1988 II 95), ritenuto che un ritardo eccessivo può costituire abuso di diritto ( DTF 106 III 58, 104 III 42, 102 III 140). Se la rivendicazione avviene nell'ambito di un sequestro, il terzo deve notificare la sua pretesa già in relazione con l'esecuzione del sequestro ( Staehelin , op.cit., n. 22 ad art. 106 LEF; DTF 104 III 42), ed è ciò che è avvenuto in concreto. L'esame circa la tempestività o meno di questa notifica spetta esclusivamente agli uffici di esecuzione e non al giudice civile, al quale non compete neppure di verificare se l'ufficio ha avuto ragione o torto a tener conto della rivendicazione del terzo ( SJ 1981, 124). L'unico termine che il giudice civile è tenuto a verificare è quello assegnato dall'ufficio esecuzioni e fallimenti per l'inoltro dell'azione di rivendicazione, trattandosi di un termine perentorio ( Staehelin ,

op.cit., n. 10 ad art. 109 LEF). In quest'ottica, la censura ricorsuale secondo la quale il pretore non avrebbe preliminarmente esaminato la tardività della dichiarazione di rivendicazione formulata dall'istante -che in ogni caso ha proposto l'azione entro il termine di venti giorni assegnatole dall'UEF (doc. A)- appare infondata.

#### **E. 7**

Accertata la tempestività dell'azione di rivendicazione proposta dall'istante, occorre esaminare se questa abbia fatto fronte all'onere della prova che le competeva in merito al suo diritto di proprietà sul semirimorchio 2 assi marca Koegel sequestrato presso il convenuto che lo deteneva per conto della sua debitrice \_\_\_\_\_ ( Ammon/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger , SchKG Schw. Gerichtspraxis 1946-1984, 1984, n. 28 ad art. 107; Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982 204). Spetta infatti al terzo rivendicante provare, "de façon certaine", di essere proprietario della cosa sequestrata ( BLSchK 1985 pag. 24). A questo proposito la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il diritto di proprietà dell'istante sul bene controverso, non è arbitraria poiché trova riscontro nelle risultanze istruttorie. A prescindere dai problemi posti dal contratto di compravendita sulla base del quale l'istante rivendica il suo diritto -con particolare riferimento alla sua effettiva datazione, al suo contenuto e agli scopi che i contraenti si sono prefissi il fatto che a far tempo dal 21 aprile 1997 il semirimorchio sequestrato sia stato immatricolato a nome dell'istante (cfr. documentazione richiamata alla Sezione della circolazione), concretizza la volontà della \_\_\_\_\_ di trasferire all'istante la possibilità di disporre autonomamente del medesimo, quindi di esserne proprietaria. Ne discende che al momento del sequestro del semirimorchio, avvenuto il 5 maggio 1997 (doc. D) su analoga richiesta 1° maggio 1997 del convenuto (doc. B), l'istante poteva legittimamente vantare un diritto di proprietà sul medesimo sia in virtù del contratto di compravendita (di cui il doc. F costituirebbe una conferma), che della sua immatricolazione. A queste risultanze istruttorie, che il primo giudice ha valutato in modo sostenibile e quindi non arbitrario, il ricorrente si è peraltro limitato a contrapporre la propria tesi difensiva secondo la quale il trasferimento di proprietà sarebbe avvenuto solo il 7 maggio 1997 -ovvero dopo il sequestro del mezzo- senza che questa tesi sia stata suffragata da una qualsiasi prova.

#### **E. 8**

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto mentre la richiesta di trasmissione dell'incarto al Ministero pubblico non può essere accolta, non emergendo dalle risultanze istruttorie sufficienti elementi per far seriamente dubitare della commissione di un reato penale (art. 4 CPP). Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 settembre 1998 di \_\_\_\_\_ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- fr. 300.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria